



Regolamento per il conferimento di borse di studio

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 58 del 19 settembre 2025

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	1
ARTICOLO 2 – FONTI DI FINANZIAMENTO	1
ARTICOLO 3 – DURATA	2
ARTICOLO 4 – CUMULO ED INCOMPATIBILITÀ	2
ARTICOLO 5 – ATTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE	3
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE BORSE	3
ARTICOLO 7 – REQUISITI DI AMMISSIONE	3
ARTICOLO 8 – BANDI DI CONCORSO	4
ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	4
ARTICOLO 10 – COMMISSIONI ESAMINATRICI	5
ARTICOLO 11 – GRADUATORIA	6
ARTICOLO 12 – CONFERIMENTO DELLE BORSE	7
ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DEL BORSISTA	7
ARTICOLO 14 – MODALITÀ DI RINNOVO	8
ARTICOLO 15 – BORSE PER SCIENZIATI STRANIERI DI ALTA QUALIFICAZIONE (FOREIGN VISITING SCIENTISTS FELLOWS)	9
ARTICOLO 16 – FRUIZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI E DISCIPLINA DELLE MISSIONI	10
ARTICOLO 17 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE	10
ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI	10
ALLEGATO N. 1 – TIPOLOGIE DI BORSE DI STUDIO	11

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento di borse di studio per la formazione tecnica, di ricerca, e per lo svolgimento di attività di ricerca e museale di eccellenza da parte del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi” (di seguito denominato “CREF”).
2. Il CREF promuove la formazione e la crescita professionale di giovani, studiosi, e ricercatori di grande talento, nonché l’avviamento alle attività di ricerca o di sostegno alla ricerca, mediante il conferimento di diverse tipologie di borse di studio.
3. Le borse di studio sono volte a incoraggiare i giovani a svolgere studi, ricerche o attività di formazione nell’ambito dei settori istituzionali del CREF; hanno lo scopo di dare la possibilità a diplomati, laureati, dottori di ricerca e ricercatori senior di svolgere presso il CREF e/o Istituti, Laboratori e Università nazionali e internazionali, un periodo di formazione e/o di ricerca avanzata, nell’ambito di progetti di ricerca e museali di interesse del CREF.
4. Il CREF può, inoltre, conferire borse di studio per un programma annuale di “Foreign Visiting Scientists Fellows” destinato ai soggiorni di ricerca presso la sua sede istituzionale e presso le strutture con esso convenzionate, per scienziati di alta qualificazione in servizio attivo presso Istituzioni di ricerca all’estero.
5. Le borse di studio di cui al presente regolamento sono conferite a seguito di concorsi pubblici per titoli, eventualmente integrati da un esame-colloquio e/o dalla presentazione di progetti di ricerca proposti dai candidati.

Articolo 2 – Fonti di finanziamento

1. Il CREF conferisce le seguenti tipologie di borse di studio:
 - a) borse di studio finanziate esclusivamente con fondi ordinari del CREF;
 - b) borse di studio finanziate o cofinanziate con fondi provenienti da specifici programmi o progetti di ricerca regionali, nazionali e internazionali o da soggetti privati sulla base di apposito accordo, contratto o convenzione con il CREF.
2. Il CREF può altresì concorrere al finanziamento di borse di studio conferite dalle Università o altri Enti per lo svolgimento di studi, ricerche o attività di formazione su tematiche coerenti con la propria attività istituzionale. In tali casi, la misura del finanziamento è individuata dal Consiglio di Amministrazione coerentemente con gli obiettivi istituzionali e finanziari del CREF.
3. Le tipologie e i valori di riferimento delle diverse borse di studio sono riportate nell’Allegato 1 al presente regolamento. L’importo delle borse di studio di tipo a) o tipo b) è deciso dal Consiglio di Amministrazione seguendo quanto indicato nello stesso Allegato 1. È possibile derogare a quanto ivi previsto nel caso sia

diversamente stabilito da accordi, bandi o convenzioni con soggetti esterni che finanziano o cofinanziano la borsa o in caso di motivate ed eccezioni.

Articolo 3 – Durata

1. La durata massima di una singola borsa di studio è pari a ventiquattro mesi, e la fruizione complessiva di borse presso il CREF non può essere in ogni caso superiore a ventiquattro mesi, salvo motivata richiesta, che dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Nel caso in cui il vincitore di una borsa CREF di tipologia di cui all'articolo 2 comma 1 del presente regolamento abbia già usufruito di borse di studio conferite dal CREF per un periodo inferiore a ventiquattro mesi, la nuova borsa potrà essergli attribuita fino al raggiungimento del suddetto limite.
3. Il Direttore scientifico, sentito il responsabile dell'attività della borsa di studio, può proporre la proroga della borsa. Tale proroga non potrà essere superiore a sei mesi, potrà essere concessa una sola volta, e dovrà comunque rispettare la durata complessiva di fruizione di ventiquattro mesi. La richiesta dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 – Cumulo ed incompatibilità

1. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse, né con assegni, contratti, e incarichi di ricerca, o con altre sovvenzioni e incarichi di analoga natura.
2. Le borse di studio sono incompatibili con rapporti di impiego pubblico o privato, a tempo pieno o a tempo parziale, e non possono essere cumulate con redditi derivanti da attività professionali o similari, o stipendi e retribuzioni di qualsiasi natura.
3. A nessun titolo possono essere attribuiti al/beneficiario/a della borsa di studio (di seguito "borsista") compensi che facciano carico a contributi o assegnazioni del CREF, oltre all'importo della borsa ed eventuali premi previsti dal bando.
4. Le borse di studio non possono essere attribuite a chi ha già fruito – per la durata complessiva prevista dalla normativa vigente per ciascuna tipologia – di assegni di ricerca, contratti o incarichi di ricerca, incarichi post-doc presso il CREF, le Università, altri Enti di ricerca, o Istituzioni scientifiche estere che abbiano lo stesso livello di titolo di studio come requisito di ammissione.
5. Nel caso in cui il vincitore di una borsa di studio superiore ai sei mesi, al momento della presentazione della domanda o durante la fruizione della stessa, sia iscritto a un corso universitario o ad un master, l'importo complessivo della borsa di studio verrà ridotto del 50%, dal verificarsi della condizione. In alternativa il vincitore può chiedere di ridurre alla metà la durata residua della borsa.

6. È preclusa la partecipazione alle procedure di selezione per il conferimento di borse di studio a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o relazione di coniugio con un dipendente del CREF, un componente del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio scientifico, con il Direttore amministrativo, con il Direttore scientifico.
7. Al borsista può essere consentita, previa autorizzazione del Direttore scientifico, la frequenza di corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse.

Articolo 5 – Attribuzione ed utilizzazione delle risorse

1. Il Consiglio di Amministrazione del CREF, in sede di approvazione del bilancio di previsione, determina il numero, la durata e l'importo delle borse di studio da mettere a concorso con bandi nazionali finanziate con fondi ordinari dell'ente.

Articolo 6 – Modalità di conferimento delle borse

1. Le borse di studio sono conferite a seguito di concorsi pubblici per titoli ed eventuale colloquio.
2. L'avviso di data e luogo dell'eventuale colloquio e l'elenco degli ammessi vengono pubblicati, almeno quindici giorni prima della discussione, alla pagina web del bando o nel bando stesso. La pubblicazione dell'avviso alla pagina web indicata vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale a tutti i candidati ammessi, senza obbligo di ulteriore comunicazione da parte del CREF.
3. Le selezioni dei candidati e il conferimento delle borse avvengono nel rispetto di principi di pubblicità, trasparenza ed efficienza.
4. Il CREF può avvalersi di tecnologie informatiche per lo svolgimento delle procedure e per la diffusione dei bandi per il conferimento delle borse.

Articolo 7 – Requisiti di ammissione

1. I requisiti di ammissione per ciascuna tipologia di borsa sono riportati nella tabella di cui all'Allegato n. 1 del presente regolamento. Sono ammessi a partecipare alle selezioni pubbliche coloro che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dai relativi bandi.
2. Il titolo di studio deve essere conseguito presso Scuole secondarie di secondo grado, Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università o Istituti il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 o presso Università o Istituti Superiori stranieri. Nel caso in cui il titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione sia stato conseguito all'estero, deve essere

presentata una documentazione dettagliata del percorso formativo per consentire la valutazione e la dichiarazione di equivalenza, ai soli fini della partecipazione alla specifica selezione, da parte del Direttore amministrativo.

3. Tutti i requisiti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande. La valutazione del possesso dei requisiti di ammissione affidata al Responsabile del procedimento.
4. I termini massimi dal conseguimento del diploma, laurea o dottorato di ricerca sono riportati, per ciascuna tipologia di borsa, nella tabella di cui all'Allegato n. 1 del presente regolamento. Tali termini possono essere aumentati, a fronte di specifiche e documentate motivazioni, nei casi di seguito elencati:
 - a) in caso di maternità: di 18 mesi per ogni figlio;
 - b) in caso di congedo parentale: del periodo pari alla durata di congedo utilizzato per ogni figlio;
 - c) in caso di lunga degenza ospedaliera, di lunga malattia oltre i 90 giorni o di servizio militare: di un periodo pari alla durata dei singoli eventi considerati.
5. A fronte di specifiche e motivate esigenze, su richiesta del Direttore amministrativo, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'emissione di bandi di concorso anche in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 4 del presente articolo.

Articolo 8 – Bandi di concorso

1. I bandi di concorso, nelle versioni italiano e inglese, sono emanati con provvedimento del Direttore amministrativo, pubblicati sul sito web del CREF ed, eventualmente, pubblicizzati su altri siti istituzionali e non istituzionali.
2. I bandi stabiliscono durata e importo della borsa, requisiti di ammissione, termini e modalità della presentazione delle domande, modalità di attribuzione dei punteggi e/o criteri di valutazione del candidato/a e/o del progetto presentato. Nel caso in cui sia prevista la presentazione di un progetto di ricerca, il bando ne stabilisce le modalità di presentazione e i criteri di valutazione.

Articolo 9 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere compilate e trasmesse al CREF esclusivamente in via telematica, seguendo le istruzioni indicate nel bando di concorso, entro e non oltre il termine in esso stabilito.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
 - a) curriculum vitae eventualmente corredato da un elenco delle pubblicazioni (ove previsto dal relativo bando di concorso), redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

- b) copia di un valido documento di riconoscimento che il candidato dovrà esibire al momento del colloquio (ove quest'ultimo sia previsto nel bando di concorso).
3. Al fine della valutazione dei titoli e sulla base dei limiti eventualmente stabiliti nel relativo bando di concorso, il/la candidato/a può allegare alla domanda tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che ritenga opportuno presentare nel proprio interesse.
 4. Ove previsto dal bando di concorso, il/la candidato/a può, inoltre, indicare nella domanda nome e cognome, affiliazione professionale ed indirizzo di posta elettronica di un numero massimo di Referenti stabilito dal bando di concorso, i quali avranno la possibilità di inviare per via telematica una lettera di presentazione ciascuno.
 5. Nel caso in cui un/una candidato/a che intenda partecipare a procedure di selezione sia parente entro il quarto grado, affine entro il secondo grado, convivente o coniuge di un/una dipendente o associato/a con incarico di ricerca nel CREF, dovrà indicarlo nella domanda di partecipazione al concorso.
 6. Nel caso previsto dall'Art. 4 comma 5 del presente regolamento, il/la candidato/a dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità nella domanda di partecipazione al concorso l'eventuale iscrizione a corsi universitari o master.
 7. L'eventuale esame colloquio può svolgersi anche in forma telematica.

Articolo 10 – Commissioni esaminatrici

1. Per ogni concorso viene nominata dal Presidente del CREF, con proprio provvedimento, sentiti il Direttore amministrativo e il Direttore Scientifico, una commissione esaminatrice, composta da un presidente e da due o più componenti, garantendo, salvo motivata impossibilità, l'equilibrio di genere. Sia per il presidente che per i singoli componenti possono essere nominati dei supplenti, che intervengono in caso di impedimento degli effettivi.
2. Con specifico riferimento alle caratteristiche della borsa di studio da conferire e con quanto previsto nel relativo bando, la commissione adotta preliminarmente i criteri ed i parametri ai quali attenersi per la valutazione dei candidati. La valutazione dei titoli precede l'eventuale esame colloquio.
3. Fra i requisiti in possesso del candidato, in base alla tipologia di borsa di studio, sono valutabili: il voto di diploma o di laurea o titolo equivalente conseguito all'estero, i diplomi di specializzazione conseguiti in Italia o all'estero, lo svolgimento di una documentata attività presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero; eventuali pubblicazioni o altri documenti. La commissione attribuisce fino a 60 punti per i titoli e fino a 140 punti per il colloquio per i concorsi con esame-colloquio e fino a 200 punti per concorsi per soli titoli.
4. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

5. L'esame-colloquio, ove effettuato, verte su argomenti generali riferibili al tema della borsa, sulle esperienze maturate, sulle pubblicazioni o documenti eventualmente presentati e su eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal relativo bando di concorso. L'esame colloquio vale fino a un massimo di 140 punti. L'esame colloquio non si intende superato se il/la candidato/a non ha ottenuto la votazione minima di 98 punti stabilita per il superamento dell'esame-colloquio stesso. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nell'esame-colloquio.
6. Per tutte le tipologie di bando sono ammessi nella graduatoria finale solo i/le candidati/e che hanno raggiunto un punteggio minimo di 140 punti totali.
7. La composizione della Commissione esaminatrice è pubblicata sul sito del CREF.

Articolo 11 – Graduatoria

1. Al termine di ogni riunione la commissione redige il relativo verbale. Al termine dei lavori la commissione redige il verbale finale contenente la graduatoria dei candidati. Ove sia previsto l'esame colloquio, la graduatoria includerà solo i/le candidati/e che hanno ottenuto il punteggio minimo stabilito all'Art. 10 comma 5 per il superamento dell'esame-colloquio stesso.
2. A parità di votazione complessiva ha la precedenza in graduatoria nell'ordine:
 - a) il candidato con voto di diploma o laurea più elevato;
 - b) in caso di esame-colloquio, il candidato con il punteggio più alto ottenuto in tale prova;
 - c) il candidato che, a parità di merito e a parità di titoli, risulti vincitore in base ai titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4 del D.P.R. n. 487/1994;
 - d) in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane.
3. Risultano vincitori i candidati che sono compresi entro il numero di borse messe a concorso, secondo l'ordine della graduatoria formata.
4. Il giudizio della commissione è insindacabile; gli atti del concorso e la relativa graduatoria di merito, previa istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento, sono approvati con provvedimento del Direttore amministrativo e resi pubblici sul sito web del concorso.
5. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con determina del Direttore amministrativo entro trenta giorni dalla consegna da parte della commissione esaminatrice dei verbali al Responsabile del procedimento. Con lo stesso provvedimento viene approvata la graduatoria e dichiarato il vincitore della selezione. Tale provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale del CREF garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
6. Le graduatorie sono utilizzabili entro un anno dal provvedimento di approvazione dei relativi atti. Tali graduatorie potranno essere eventualmente utilizzate, entro il termine predetto, solo ed esclusivamente

per l'attribuzione di borse di studio che abbiano ad oggetto la stessa tipologia e lo stesso tema di borsa, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

7. La commissione deve concludere i lavori entro due mesi dalla data di nomina. In caso di motivato impedimento e su richiesta della commissione, il Presidente può concedere una proroga fino al massimo di ulteriori due mesi.

Articolo 12 – Conferimento delle borse

1. La graduatoria finale viene resa pubblica mediante pubblicazione alla pagina web del bando. I vincitori riceveranno apposita comunicazione via e-mail e posta elettronica certificata, ove disponibile, pertanto i candidati sono tenuti a monitorare gli indirizzi indicati in domanda.
2. Le borse sono conferite con provvedimento del Direttore amministrativo. L'importo della borsa, nella misura stabilita nel bando, viene corrisposto in rate mensili posticipate.
3. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del conferimento della borsa di cui al comma 1, il vincitore, pena la decadenza dall'attribuzione della borsa, dovrà far pervenire i moduli di accettazione della borsa alle condizioni indicate o l'eventuale rinuncia.
4. L'attività dovrà iniziare entro il termine stabilito nella comunicazione di conferimento della borsa, salvo motivati impedimenti. L'eventuale posticipo della data di avvio della borsa, espressamente autorizzato dal Direttore amministrativo, sentito il Referente delle attività e il Direttore scientifico, non può superare la durata della borsa stessa e comunque un massimo di dodici mesi. La borsa decade inderogabilmente dopo tale termine.
5. Le borse che si rendano disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere assegnate, con provvedimento Direttore amministrativo, ai candidati risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito.
6. Nel caso in cui il vincitore rinunci alla borsa di studio dopo aver iniziato la sua attività, la borsa potrà essere assegnata per il periodo rimanente previsto secondo le modalità di cui al comma precedente.

Articolo 13 – Obblighi del borsista

1. Il borsista ha l'obbligo:
 - a) di iniziare la propria attività alla data prevista e presso la sede indicata nel bando e nella lettera di conferimento;
 - b) di svolgere regolarmente ed ininterrottamente la propria attività per l'intero periodo di durata della borsa, come concordato con il referente delle attività;

- c) di predisporre, al termine di ogni anno di godimento della borsa di studio e alla scadenza della borsa stessa, una relazione sintetica sull'attività svolta e di indirizzarla al Direttore scientifico, sottoscritta per approvazione dal Referente delle attività.
 - d) di osservare tutti i regolamenti e le norme interne del CREF, in modo particolare le norme di sicurezza e il Codice di comportamento dei dipendenti del CREF.
2. Il/la borsista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine allo svolgimento dell'attività di formazione prevista dalla borsa, può, con motivato provvedimento del Direttore amministrativo, essere dichiarato decaduto/a dall'ulteriore godimento della borsa.
 3. Ferme restando le responsabilità conseguenti alle falsità in dichiarazioni resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 è dichiarato decaduto il/la borsista che incorra in una delle cause di incompatibilità previste dall'Art. 4 del presente regolamento.
 4. Il provvedimento di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene adottato su proposta del Referente delle attività, sentito il Direttore scientifico.
 5. L'attività prevista dalla borsa è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale oltre i trenta giorni e conseguentemente prorogata per un uguale periodo.
 6. Possono essere giustificati il ritardo nella presa di servizio e l'interruzione della borsa solo se dovuti a gravi motivi di salute, maternità, causa di forza maggiore, debitamente comprovati.
 7. In ogni caso, qualsiasi richiesta di sospensione e/o di proroga dell'attività prevista dalla borsa per documentati e gravi motivi o malattia dovrà essere sottoposta all'autorizzazione del Direttore amministrativo, previa richiesta del Referente delle attività, sentito il Direttore scientifico.

Articolo 14 – Modalità di rinnovo

1. Il Referente delle attività inoltrerà al Direttore scientifico e al Direttore amministrativo la relazione di cui all'Art. 13 con propria nota contenente la richiesta motivata di rinnovo.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, sulla base della relazione e dei pareri del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo, provvede al rinnovo della borsa per un ulteriore periodo, se previsto dal bando.
3. In caso di motivato giudizio sfavorevole sull'attività svolta da parte del Direttore scientifico o in difetto della relazione del borsista, il Direttore amministrativo con proprio provvedimento dichiara decaduto/a il/la borsista.

Articolo 15 – Borse per scienziati stranieri di alta qualificazione (Foreign Visiting Scientists Fellows)

1. Il CREF offre l'uso gratuito delle sue strutture e dei suoi laboratori a scienziati di alta qualificazione in servizio attivo presso Istituzioni di Ricerca all'estero per partecipare ai suoi programmi di ricerca scientifica e tecnologica, attraverso un programma di borse "Foreign Visiting Scientists Fellows".
2. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, determina il numero di tali borse e i relativi importi sulla base dell'Allegato 1 al presente regolamento, a valere sui fondi ordinari del CREF.
3. Le borse sono conferite a seguito di svolgimento di una selezione pubblica per soli titoli. L'avviso, emanato con determina del Direttore amministrativo, è redatto in lingua inglese e pubblicato sul sito Internet istituzionale del CREF nella sezione "Bandi e avvisi".
4. Il Presidente, con proprio provvedimento, nomina una commissione esaminatrice, composta da un presidente e da due o più componenti, garantendo, di norma, l'equilibrio di genere.
5. La commissione adotta, nella sua prima riunione i criteri a cui attenersi per la valutazione dei titoli dei candidati.
6. Al termine di ogni riunione la commissione redige il relativo verbale. Al termine dei lavori la commissione redige il verbale finale contenente la graduatoria dei candidati. Al termine dei lavori la commissione redige il verbale finale contenente la graduatoria dei candidati. La graduatoria includerà solo i/le candidati/e che hanno ottenuto il punteggio minimo di 140 su 200 punti.
7. Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare la seguente documentazione:
 - a) uno statement of interest, nel quale viene descritta la ricerca che si intende effettuare (massimo cinque pagine);
 - b) curriculum vitae (massimo cinque pagine);
 - c) una lista con le dieci pubblicazioni più recenti;
 - d) una lettera di accompagnamento redatta dal Direttore scientifico.
8. I beneficiari della borsa per scienziati stranieri di alta qualificazione durante l'intero periodo di svolgimento della borsa devono essere in servizio attivo con un contratto di lavoro in essere presso una Istituzione di ricerca estera.
9. La borsa ha una durata compresa tra sei e dodici mesi, e può essere rinnovata una sola volta, su proposta del Direttore scientifico, con delibera del Consiglio di Amministrazione. La durata del rinnovo non può eccedere quella della borsa conferita.
10. I vincitori devono prendere servizio entro un anno dalla data di ricevimento della comunicazione di conferimento della borsa e devono prestare l'attività di ricerca esclusivamente in favore del CREF.

11. I vincitori dovranno essere in possesso di un'assicurazione sanitaria e sociale che sia adeguata in Italia per tutto il periodo della loro permanenza.
12. Il CREF garantirà ai vincitori un compenso mensile, suddiviso in due fasce di reddito, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di quanto previsto dall'Allegato 1 al presente regolamento.
13. I "Foreign Visiting Scientist Fellows" hanno l'obbligo:
 - a) di svolgere regolarmente ed ininterrottamente la propria attività per l'intero periodo di durata della borsa;
 - b) di predisporre, al termine di ogni anno di godimento della borsa di studio e alla scadenza della borsa stessa, una relazione sintetica sull'attività svolta, indirizzata al Direttore scientifico;
 - c) di osservare tutti i regolamenti e le norme interne dell'Ente, in modo particolare il Codice di comportamento del CREF.
14. L'attività prevista dalla borsa è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale oltre i trenta giorni e conseguentemente prorogata per un uguale periodo.

Articolo 16 – Fruizione di attrezzature e servizi e disciplina delle missioni

1. Il/la borsista si avvale, per lo svolgimento della propria attività, della sede e delle attrezzature della CREF ed usufruisce dei servizi del personale CREF nel rispetto dei regolamenti e secondo le norme in esso vigenti.
2. Il/la borsista inviato/a in missione, per motivi connessi all'attività prevista dalla borsa, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per il personale.

Articolo 17 – Proprietà intellettuale

3. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso delle attività svolte per conto del CREF appartengono in via esclusiva al CREF che ne potrà liberamente disporre, fermo restando il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o dell'invenzione.

Articolo 18 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua adozione ed è pubblicato sul sito Internet istituzionale del CREF (www.cref.it).

Allegato n. 1 – Tipologie di borse di studio

Importi borse di studio – minimo e massimo valori di riferimento

A. Borse di studio per diplomati scuola secondaria di secondo grado

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Fruibile entro tre anni dal conseguimento del diploma.

Compenso lordo annuo erogato al borsista
8.500,00 euro
11.585,00 euro

B. Borse di studio per studenti ITS, laureandi triennali

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo grado

Fruibile entro quattro anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado e regolarmente in corso all'università o in percorsi formativi ITS.

Compenso lordo annuo erogato al borsista
11.585,00 euro
14.700,00 euro

C. Borse di studio per diplomati ITS, laureati triennali, laureandi magistrali

Titolo di studio richiesto: diploma tecnico superiore, laurea di primo livello

Fruibile entro tre anni dal conseguimento del titolo o iscritti regolarmente al corso di laurea magistrale.

Compenso lordo annuo erogato al borsista
14.700,00 euro
17.355,00 euro

D. Borse di studio per laureati magistrali

Titolo di studio richiesto: laurea magistrale.

Fruibile entro due anni dal conseguimento del titolo.

Compenso lordo annuo erogato al borsista
17.355,00 euro
20.090,00 euro

E. Borse di studio scientifiche per laureati magistrali senior

Titolo di studio richiesto: laurea magistrale

Con una anzianità di laurea superiore a due anni dal conseguimento del titolo.

Compenso lordo annuo erogato al borsista
20.090,00 euro
27.012,00 euro

F. Borse di studio tecnologiche per laureati magistrali

Titolo di studio richiesto: laurea magistrale

Compenso lordo annuo erogato al borsista
20.090,00 euro
27.012,00 euro

G. Borse “Foreign Visiting Scientist Fellows”

Tipologia	Compenso lordo mensile erogato al borsista
Fascia 1 (experienced scientists)	Forfait mensile 3.600,00 euro
Fascia 2 (senior experienced scientists)	Forfait mensile 5000,00 euro